



Direzione Provinciale di RIETI
Ufficio Territoriale di RIETI
(Codice ufficio TJM)
Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00101947778

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
VIA DEL TERMINILLO 42
02100 RIETI RI
In qualità di Dichiarante

Direzione Provinciale di RIETI
Ufficio Territoriale di RIETI
(Codice ufficio TJM)
Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00101947778

AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODALITA' VIRTUALE

Spett.le

AUSL RIETI
00821180577
VIA DEL TERMINILLO 42 02100 RIETI

con questo avviso Le comunichiamo la liquidazione definitiva dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta per l'anno 2025 la liquidazione provvisoria dell'imposta per l'anno in corso e gli importi dei relativi versamenti da effettuare, determinati in relazione alla sua dichiarazione presentata con protocollo telematico n. 260128150155346190000001

Totale imposta dichiarata per l'anno 2025	19.874,00€
Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2025	22.374,00€
Saldo imposta 2025 ("-" a credito, "+" a debito)	-2.500,00€
Imposta provvisoriamente determinata dall'ufficio per l'anno 2026	19.874,00€
Acconto versato per l'anno 2026	0,00€
Acconto - Credito da anni precedenti	0,00€
Credito residuo saldo anni precedenti	0,00€
Altri crediti	0,00€
Acconto dovuto per l'anno 2027	0,00€
Credito di acconto da riportare anno successivo	0,00€
Credito residuo saldo da riportare anno successivo	0,00€

Nella tabella seguente trova gli importi da versare per il 2026

Ratei 2026	Scadenza ordinaria	Codice tributo	Rateazione	Anno di riferimento	Importo a debito	Cod. ufficio	Cod. atto
1° rata	02-03-2026	2505	0106	2026	812,33€	TJM	00101947778
2° rata	30-04-2026	2505	0206	2026	3.312,33€	TJM	00101947778
3° rata	30-06-2026	2505	0306	2026	3.312,33€	TJM	00101947778
4° rata	31-08-2026	2505	0406	2026	3.312,33€	TJM	00101947778
5° rata	02-11-2026	2505	0506	2026	3.312,33€	TJM	00101947778
6° rata	31-12-2026	2505 9400	0606 -	2026 2026	3.312,33€ 8.75€ (*)	TJM TJM	00101947778
Acconto 2027		2506	-	2027	0,00€	TJM	00101947778

(*) se la notifica avviene a mezzo PEC non sono dovute le spese di notifica

Nel calcolo dei versamenti da effettuare abbiamo tenuto conto dell'indicazione espressa in dichiarazione in merito alle modalità di scelta di scomputo dell'acconto, qualora versato.

Il responsabile del procedimento è: MARCO SPAZIANI

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)
RICCARDO GIOVAGNOLI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale MORI FRANCESCO

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

1) Termine e modalità di pagamento

Il contribuente deve effettuare nei termini i versamenti indicati nella tabella degli importi da versare per il 2026 presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F24 ordinario. Tale modello deve essere compilato riportando i dati indicati nella tabella stessa, in particolare il codice atto.

2) Mancato o tardivo pagamento

Se il contribuente non paga entro i termini sopra indicati, procederemo, come previsto dalla legge, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà quindi emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

3) Riesame in autotutela (Art. 10-quater e art. 10-quinquies Legge n. 212/2000)

Se il contribuente ritiene che questo atto non sia fondato può chiedere all'Agenzia delle entrate di riesaminare l'atto in autotutela. In questo modo invita l'Amministrazione a riconsiderare, in tutto o in parte, solo gli elementi e i dati contenuti in questo atto. La richiesta di autotutela non sospende né il termine entro cui versare le somme dovute né il termine entro cui presentare ricorso.

La richiesta di autotutela deve essere presentata all'ufficio indicato in intestazione, allegando la documentazione a supporto della richiesta.

4) Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 D.lgs. n. 546/1992)

Questo atto può essere impugnato entro 60 giorni dalla data di notifica. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1 della Legge n. 742/1969).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione [provinciale/regionale] che ha emesso l'atto.

Come notificare il ricorso

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite **invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo ufficio:**

dp.Rieti@pce.agenziaentrate.it

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di giustizia tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del Dl n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione [provinciale/regionale] contro cui si presenta ricorso
- il numero dell'atto impugnato
- i motivi del ricorso
- le conclusioni, ovvero la richiesta oggetto del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la categoria cui appartiene il difensore tra quelle dell'articolo 12 del Dlgs n. 546/1992.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere assistito in giudizio da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'art. 12 del Dlgs n. 546/1992 (per esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, iscritti nei relativi albi professionali).

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio senza assistenza tecnica.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, bisogna inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);

Direzione Provinciale di RIETI
Ufficio Territoriale di RIETI
(Codice ufficio TJM)
Liquidazione bollo virtuale - codice atto n. 00101947778

- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto di impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da apposita dichiarazione resa nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.